

Verbale di Accordo

Il giorno 18 dicembre 2019

tra

Poste Italiane S.p.A. anche

in rappresentanza di Postel S.p.A., Poste Vita S.p.A., Poste Assicura S.p.A., Poste Tributi S.c.p.A., Egi S.p.A., PostePay S.p.A. e BancoPosta Fondi S.p.A. Sgr

e

ASSIDIPOST - FEDERMANAGER


Premesso che

- Il rapporto di lavoro del personale dirigente di Poste Italiane S.p.A., e delle seguenti società del Gruppo Poste, Postel S.p.A., Poste Vita S.p.A., Poste Assicura S.p.A., Poste Tributi S.c.p.A., Egi S.p.A., PostePay S.p.A., e BancoPosta Fondi S.p.A. Sgr. è disciplinato dal vigente CCNL per i Dirigenti di Aziende Produttrici di Beni e Servizi;
- l'istituto delle ferie è contrattualmente regolamentato dall'art.7 del suddetto CCNL, il quale prevede che il dirigente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie, con decorrenza della retribuzione, non inferiore a 35 giorni;
- le modalità di computo e di fruizione delle ferie sono già state oggetto di specifica regolamentazione tra le Parti, rispettivamente, per il personale dirigente di Poste Italiane S.p.A. con le intese del 24 luglio 2006, del 18 luglio 2008 e del 04 giugno 2013 e, per il personale dirigente delle altre società del Gruppo Poste suindicate, con l'intesa dell'11 novembre 2013;
- con l'accordo del 30 luglio 2019, di rinnovo del CCNL per i dirigenti di Aziende produttrici di beni e servizi, si è addivenuti ad una modifica dell'art. 7, comma 4, che disciplina la fruizione delle ferie eccedenti le 4 settimane;

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:



La premessa costituisce parte integrante del presente accordo.

Con riguardo **alle modalità e termini di fruizione**, a partire dalla spettanza maturata a far data dal 1° gennaio 2020, l'istituto delle ferie sarà disciplinato –per il personale dirigente di Poste Italiane S.p.A., e



delle società del Gruppo Poste indicate in epigrafe- sulla base della seguente regolamentazione:


- fermo restando quanto previsto dall'art. 2109 del Codice Civile, il periodo di ferie cui il dirigente ha diritto, per ogni anno di servizio, con decorrenza della retribuzione, non inferiore a 35 giorni, va goduto, per almeno 2 settimane (12 giorni), consecutive in caso di richiesta del Dirigente, nel corso dell'anno di maturazione; decorso tale periodo, le suindicate giornate di ferie saranno detratte dalle spettanze dell'anno di maturazione;
- un periodo di ferie di ulteriori 2 settimane deve essere fruito nei 24 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione; decorso tale periodo le suindicate giornate di ferie si intenderanno comunque godute;
- fermo restando il principio dell'irrinunciabilità delle ferie retribuite per un periodo non inferiore a 4 settimane, il restante periodo di ferie eccedente le 4 settimane, dovrà essere fruito entro i 24 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione; qualora non fruito, il suindicato periodo di ferie non potrà essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute;
- le Parti si danno reciprocamente atto che con il presente accordo deve intendersi superato il disposto di cui all'art. 7, comma 4, secondo periodo, del vigente CCNL per i Dirigenti di Aziende Produttrici di Beni e Servizi, relativo all'invito e all'informativa da parte dell'Azienda, nei confronti del personale dirigente, a fruire del periodo di ferie eccedente le 4 settimane entro i 24 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione;
- tale nuova regolamentazione della fruizione delle ferie si sostituirà a quella recata dagli accordi del 18 luglio 2008 e del 04 giugno 2013 per Poste Italiane S.p.A. e dell'11 novembre 2013 per le altre società del Gruppo Poste suindicate, che, pertanto, dovranno considerarsi superati con la sola eccezione di cui al punto seguente;
- resta confermato quanto convenuto in materia di regolamentazione delle giornate di ferie dal verbale di accordo del 24 luglio 2006, esteso, dall'intesa dell'11 novembre 2013 alle seguenti Società del Gruppo Poste: Postel S.p.A., Poste Vita S.p.A., Poste Assicura S.p.A., Poste Tributi S.c.p.A., Egi S.p.A., Poste Pay S.p.A., e BancoPosta Fondi S.p.A. Sgr.. Pertanto, il suindicato accordo dell'11 novembre 2013 non deve considerarsi superato solo con specifico riferimento all'applicazione, alle Società del Gruppo



suindicate, dell'accordo del 24 luglio 2006 relativo alla regolamentazione delle giornate di ferie in Poste italiane S.p.A..


Relativamente alle ferie maturate anteriormente al 1° gennaio 2020, continueranno a trovare applicazione le modalità ed i termini di fruizione di cui alle prassi in atto presso ciascuna Azienda.

per Poste Italiane S.p.A.



Roberto Corbelli
Paolo Geronzi

per Assidipost - Federmanager



Roberto Corbelli